

IT

E-003084/2024

Risposta del Vicepresidente esecutivo Stéphane Séjourné  
a nome della Commissione europea  
(20.3.2025)

La direttiva 2014/23/UE<sup>1</sup> si applica all'aggiudicazione di contratti di concessione ai sensi dell'articolo 5, punto 1), di tale direttiva, di valore superiore alle soglie da essa stabilite. A norma dell'articolo 43 della direttiva 2014/23/UE, le concessioni possono essere modificate durante il loro periodo di validità senza una nuova procedura di aggiudicazione solo se vengono soddisfatte le condizioni tassativamente stabilite nei primi due paragrafi di tale disposizione.

Nel caso di specie, sulla base degli elementi noti, non è chiaro se il contratto cui fanno riferimento gli onorevoli deputati possa essere qualificato come concessione ai sensi della direttiva 2014/23/UE o se debba invece considerarsi un'autorizzazione per l'esercizio di un'attività economica che non rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva.

Tuttavia, qualora il contratto cui fanno riferimento gli onorevoli deputati rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE, gli organi nazionali di ricorso di cui alle direttive sui mezzi di ricorso in materia di appalti pubblici (direttive 89/665/CEE<sup>2</sup> e 92/13/CEE<sup>3</sup>, come modificate dalle direttive 2007/66/CE<sup>4</sup> e 2014/23/UE) sono nella posizione migliore per valutare, sulla base delle circostanze di ciascun caso, se tali requisiti siano soddisfatti nella controversia specifica e, di conseguenza, se le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori abbiano rispettato gli obblighi derivanti dal diritto dell'UE.

---

<sup>1</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014L0023>

<sup>2</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:01989L0665-20140417>

<sup>3</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0013>

<sup>4</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32007L0066>